



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

*iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Via Massimo d'Azeglio, 20 . 26900 LODI
Tel 0371610837 . Fax 0371432296
C.F.: 92552520154 . P.IVA: 07568770965
Sito internet: www.odcec.lo.it



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi controversia riguardante diritti disponibili che le parti intendono risolvere attraverso la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

L'organismo vigila, anche attraverso il proprio responsabile, sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

La mediazione potrà essere attivata volontariamente dalle parti, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice ovvero in virtù di una clausola contrattuale.

La procedura di mediazione potrà svolgersi anche secondo modalità telematiche. La piattaforma telematica utilizzata garantisce la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto del requisito della riservatezza.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Articolo 2

Responsabile dell'Organismo

Il responsabile dell'Organismo è il dott. Luigi Meazza.

Il responsabile dell'organismo vigila sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

Il responsabile dell'Organismo deve inoltre:

- Nominare il mediatore ove non vi abbiano provveduto le parti;
- fissare il primo incontro di mediazione entro 30 giorni dal deposito della domanda;
- convocare le parti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax e/o via e-mail oppure attraverso la parte istante;
- provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore sia nel caso la richiesta provenga dal mediatore sia nel caso in cui la richiesta provenga da una o da tutte le parti coinvolte;
- nominare su richiesta del mediatore incaricato, uno o più mediatori ausiliari;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, uno o più mediatori valutativi;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali;



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

- custodire e regolamentare l'accesso al fascicolo della mediazione debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione;
- curare l'invio al responsabile del registro della scheda di valutazione del procedimento di mediazione alla fine di ogni procedura di mediazione;
- rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo;
- rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- trasmettere la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore che risponda ai requisiti di imparzialità, neutralità e riservatezza tali da consentire un corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre, il mediatore verrà nominato prediligendo la competenza tecnica e professionale relativa alla controversia trattata, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.

Articolo 3

Iniziativa

La mediazione si attiva attraverso la presentazione, presso la segreteria, dell'istanza di avvio attraverso l'apposito modulo predisposto dall'Organismo.

L'istanza può essere presentata da una sola delle parti in lite o da tutte le parti coinvolte e congiuntamente.

La domanda deve pervenire alla segreteria dell'Organismo attraverso una delle seguenti modalità:

- a. deposito diretto dell'originale in segreteria;
- b. trasmissione via posta elettronica certificata;
- c. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi previsti al sub b la domanda di avvio in originale dovrà essere successivamente depositata presso la sede dell'Organismo durante i giorni e gli orari previsti prima dell'inizio della mediazione.

Riguardo alla territorialità è responsabilità delle parti individuare la sede competente.

Le domande di mediazione sono numerate progressivamente e registrate nell'apposito elenco previsto dalla norme vigenti in ordine cronologico di provenienza. L'elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

Alla domanda di mediazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta del versamento di quanto dovuto per i diritti di segreteria.

In assenza del versamento come sopra indicato la domanda verrà considerata irricevibile e l'Organismo non sarà obbligato



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

a svolgere alcuna attività. Non provvederà, pertanto, a nominare il mediatore e non rilascerà alcun verbale o dichiarazione.

La mediazione deve necessariamente concludersi entro tre mesi dalla data di deposito dell'istanza, considerando come tale il giorno di ricevimento della stessa da parte dell'Organismo. Nel caso in cui le parti si attivino su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Articolo 4

Luogo di svolgimento della mediazione

La mediazione può svolgersi, senza formalità:

- presso le sedi dell'organismo;
- presso le sedi degli organismi di mediazione con i quali l'Organismo abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso la sede dei singoli mediatori degli organismi di mediazione con i quali l'Organismo abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso qualsiasi altro luogo specificamente indicato dal Responsabile dell'Organismo;
- presso qualsiasi altro luogo che, previa accettazione del Responsabile dell'Organismo, le parti abbiano scelto di comune accordo anche con il mediatore designato o prescelto.

Articolo 5

Nomina del mediatore

L'elenco dei mediatori iscritti presso il Ministero della Giustizia nelle liste dell' "Organismo di Mediazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi" è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.odcec.lo.it.

Le parti sono libere di scegliere autonomamente il mediatore e lo indicano nella domanda di avvio. Il Responsabile dell'Organismo ne prende atto e, se non ci sono motivi che ostacolano tale scelta, il mediatore riceverà l'incarico.

Se le parti non scelgono alcun mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare il mediatore assicurandone l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e secondo criteri che potranno riferirsi alla competenza tecnica e professionale del mediatore relativa alla controversia trattata, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, la localizzazione geografica o una eventuale turnazione decisa dagli organi dell'Organismo.

Articolo 6

Incompatibilità del mediatore

Oltre alle incompatibilità previste dal codice etico, il mediatore non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga rapporti economici o professionali con una delle parti ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato o socio.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Articolo 7

Tirocinanti e loro disciplina

E' garantito ai tirocinanti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale così come disposto dall'articolo 4, comma 3 lettera b), del decreto 18 ottobre 2010, n. 180, di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso del responsabile dell'organismo e del mediatore e previa sottoscrizione, da parte del tirocinante, di una dichiarazione di riservatezza.

A tale scopo il responsabile dell'organismo redige due elenchi dei tirocinanti così suddivisi:

- a. elenco dei mediatori iscritti presso l'organismo redatto in ordine di anzianità;
- b. elenco dei mediatori non iscritti presso l'organismo e che fanno formale richiesta di partecipazione come tirocinanti redatto in ordine di arrivo della loro richiesta.

Chi è iscritto nell'elenco sub b. potrà partecipare alle mediazioni solo quando tutti gli iscritti nell'elenco sub a. avranno terminato il numero minimo di tirocini richiesto dalla normativa vigente o salvo disponibilità di posti.

Il tirocinio consisterà nell'assistere agli incontri di mediazione gestiti dall'organismo, anche tramite sistema di video-conferenza.

Il tirocinante ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione ed è tenuto,

pertanto, a sottoscrivere, prima della sua partecipazione, una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti modalità:

- a. partecipazione diretta;
- b. in aula collegata con videocamera o con collegamento telematico nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.


Durante l'esecuzione del tirocinio, il mediatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionali allo svolgimento del procedimento e all'esito della mediazione.

Articolo 8

Obblighi del mediatore

Il mediatore svolge personalmente l'attività di mediazione. Non può rifiutarsi di svolgere la mediazione che gli viene affidata. E', inoltre, obbligato, prima di iniziare, durante e alla fine di qualsiasi attività legata al procedimento di mediazione affidatogli a:

- sottoscrivere l'accettazione dell'incarico;
- sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti coinvolte nella mediazione;
- sottoscrivere una dichiarazione di neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

- alla controversia oggetto della mediazione;
- trasmettere al Responsabile dell'Organismo tutte le dichiarazioni sopra descritte;
- trasmettere al Responsabile dell'Organismo tutta la documentazione ricevuta dalle parti per l'inserimento nel fascicolo della procedura;
- segnalare ai sensi della disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche le operazioni sospette;
- consegnare alle parti, alla fine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio allegata al presente regolamento, avendo cura di ritirarla compilata e recapitandola al responsabile dell'Organismo.

L'accettazione dell'incarico comporta, per il mediatore, l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente regolamento con l'allegato codice etico.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto divieto, altresì, di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore, dopo l'inizio della mediazione, è obbligato a:

- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo;

- comunicare qualsiasi evento sopravvenuto che possa pregiudicare la sua imparzialità o la sua indipendenza;
- comunicare qualsiasi altro caso di impedimento.

In caso di richiesta di sostituzione, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare un altro mediatore iscritto nell'elenco.


Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sua sostituzione decide il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Articolo 9

Avvio della mediazione

Il Responsabile dell'Organismo, ricevuta la domanda di avvio della mediazione e verificato il pagamento di quanto dovuto dalle parti istanti, provvede a:

- nominare il mediatore, ove non vi abbiano provveduto le parti;
- fissare il primo incontro di mediazione entro 30 giorni dal deposito della domanda;
- trasmettere alle parti la comunicazione attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di avvio, comunicandone altresì gli importi da versare all'organismo in base al valore della lite indicato nella domanda stessa. Tale



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

comunicazione potrà avvenire anche attraverso la parte istante;

- allegare alla predetta comunicazione copia della domanda di avvio.

All'atto di deposito della domanda è responsabilità delle parti segnalare per iscritto all'Organismo l'assoggettabilità della controversia ad eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze.

Ricevuta la comunicazione del Responsabile dell'Organismo, le parti diverse da quella istante, se decidono di partecipare al primo incontro informativo devono:

- comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo di mediazione la loro intenzione di partecipare;
- versare l'importo richiesto;
- comunicare il nome dei partecipanti alla mediazione;
- comunicare eventuali diversi recapiti dove ricevere la documentazione o le comunicazioni relative alla mediazione;
- l'indicazione del diverso valore della lite.

Articolo 10

Partecipazione delle parti

Tutte le parti chiamate in mediazione possono farsi assistere da una o più persone di fiducia, da uno o più avvocati o da uno o più consulenti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

E' competenza esclusiva delle parti l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare

riguardo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

Alle persone fisiche viene espressamente richiesto di partecipare personalmente alla sedute di mediazione. Solo in caso di gravi ed eccezionali motivi può essere ammessa la partecipazione di rappresentanti.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia, munito di delega autenticata e documento di identità, con esonero di ogni responsabilità dell'Organismo circa la verifica dei soggetti legittimati a conferire tali poteri.

La presenza dei rappresentanti, degli assistenti e degli eventuali procuratori dovrà essere comunicata con congruo anticipo. E' competenza esclusiva delle parti la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentate e/o procuratore.

Articolo 11

Procedimento di mediazione

La mediazione viene svolta senza alcuna formalità procedurale lasciando al mediatore la scelta del metodo più opportuno per condurre la procedura, tenendo conto delle circostanze del caso e della volontà delle parti.

Prima del formale avvio della procedura è previsto un primo incontro informativo durante il quale il mediatore chiarisce alle parti nonché agli avvocati e/o consulenti se



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

presenti, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro eventuali avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, decisione che verrà recepita in apposito verbale.

Nel caso in cui le parti dovessero decidere di non proseguire la mediazione, il mediatore dichiarerà conclusa la stessa con un verbale di mancato accordo.

Ove le parti dichiarino di voler aderire al procedimento di mediazione, lo stesso potrà avere luogo nell'immediato proseguo del primo incontro versando contestualmente l'importo richiesto dall'Organismo.

La mediazione prosegue poi con un calendario di incontri che il mediatore fisserà con le parti.

Il mediatore non decide sulla controversia e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. E' autorizzato a svolgere incontri congiunti e separati con le parti senza alcun limite di numero e tempo.

Le parti hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento di mediazione che le parti depositano in sessione comune. Non è ammessa la consegna di alcun atto in sessione separata. Il fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, è custodito dal responsabile dell'organismo.

Se le parti forniscono documenti al mediatore questi verranno inseriti nel fascicolo della mediazione a disposizione di tutte le parti.

Rimarranno riservate le dichiarazioni rese al mediatore da una parte nelle sessioni separate salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni private.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Alle parti e' assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di mediazione, a tale scopo il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Ove l'incontro di mediazione, fissato dal responsabile dell'organismo, non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante abbia dichiarato di non voler comunque dare corso alla mediazione, la stessa si ha per non effettuata e nessuna dichiarazione verrà emessa né dal mediatore né dal responsabile dell'organismo né dalla segreteria dell'organismo. In questo caso non potrà considerarsi esperito il tentativo di mediazione.

Affinché possa considerarsi esperito il tentativo di mediazione occorre almeno la presenza della parte istante, anche in assenza della parte invitata o viceversa e ciò sia nel caso di assenza ingiustificata sia in caso di mancanza di adesione al tentativo.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

In questo caso il mediatore può iniziare il procedimento di mediazione con l'unica parte presente e, se del caso raccogliere la proposta negoziale della parte presente per comunicarla alla parte assente.

In questo caso la proposta si intende formulata dalla parte e non dal mediatore.

Ai fini del presente regolamento, l'unico soggetto legittimato a redigere il verbale di mediazione, compreso quello che ha esito negativo, è il mediatore e non la segreteria o il responsabile dell'organismo. Solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la segreteria dell'organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento.

Articolo 12

Conclusione della procedura

La mediazione si considera conclusa quando:

- anche solo una parte decida di non proseguire la mediazione dopo il primo incontro informativo;
- anche solo una parte abbandona la mediazione;
- il mediatore ritiene inutile proseguire la mediazione perché le parti assumono un atteggiamento ostile, si rinchiudono nelle loro posizioni o mantengono un comportamento contrario alle regole della buona educazione o della buona fede;
- le parti non raggiungono l'accordo;
- le parti rifiutano la proposta del mediatore valutativo;

- le parti raggiungono l'accordo.

Se le parti raggiungono l'accordo amichevole, il mediatore provvederà a redigere processo verbale della procedura al quale verrà allegato l'eventuale accordo che le parti provvederanno a redigere personalmente o con l'aiuto dei propri consulenti.

E' fatto assoluto divieto al mediatore di redigere l'accordo per conto delle parti.

Il verbale della procedura e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti dalle parti dinanzi al mediatore che ne certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Se con l'accordo le parti concludono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato a spese delle parti.

Se le parti non raggiungono l'accordo il mediatore provvede a redigere il verbale della procedura.

Se le parti non raggiungono un accordo il mediatore non formulerà nessuna proposta conciliativa.

Se l'accordo non è raggiunto, anche in assenza di una delle parti, il mediatore, se lo ritiene utile ai fini della conclusione della controversia, può attivare la procedura di mediazione valutativa, come prevista dal successivo articolo 13, informandone il responsabile dell'Organismo.

Inoltre, se le parti ne faranno concorde richiesta di una proposta valutativa in qualunque momento del procedimento, il mediatore informerà tempestivamente il



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

responsabile dell'organismo che provvederà a nominare un mediatore valutativo.

Prima di fare ciò il mediatore facilitativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

Articolo 13 – Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve

indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Articolo 13

Mediatore valutativo

Il Responsabile dell'Organismo in accordo con il Vice Presidente e il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi, su richiesta del mediatore facilitativo incaricato della mediazione, nomina un mediatore valutativo come previsto nel precedente articolo 12.


Il mediatore valutativo, con l'accettazione dell'incarico sottoscrive la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alle parti coinvolte nella mediazione e la loro controversia e le invia al Responsabile dell'Organismo.

Il mediatore valutativo fissa l'incontro con le parti per avere informazioni sulla controversia e sulle richieste delle parti.

Prima di iniziare la trattazione della controversia il mediatore valutativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

Articolo 13 – Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

In caso di mancata partecipazione di una parte all'incontro fissato dal mediatore valutativo spetta allo stesso mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari per poter procedere alla formulazione della proposta.

Articolo 14

Formulazione della proposta

Il mediatore valutativo una volta raccolti, durante gli incontri con le parti, tutti gli elementi necessari formula la sua proposta di conciliazione.

La proposta dovrà essere formulata per iscritto e fatta pervenire alle parti attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- posta elettronica;
- ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Tranne il primo caso, nel quale il mediatore entra in possesso dell'avviso di ricevimento, dovrà essere richiesto alla parte di dare comunicazione di ricevimento della proposta. Le parti devono far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla data del ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine di sette giorni, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso il mediatore valutativo provvede a redigere processo verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il verbale dovrà riportare l'indicazione della proposta. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione o la loro impossibilità di sottoscriverlo.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Articolo 15

Obbligo di riservatezza

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono alle riunioni e agli incontri, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Il mediatore, i suoi collaboratori e tutti coloro che prestano il loro servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a riferire le informazioni acquisite durante la procedura e a testimoniare in qualsiasi procedimento giurisdizionale.

E' ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e comunque non idonei a far riconoscere l'identità delle parti.

Articolo 16

Verbale della procedura

Il mediatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di mediazione.

Se il tentativo viene esperito, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell'esito dell'incontro.

Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo potranno essere recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti che verrà allegato al verbale.

Se l'accordo non è raggiunto, il procedimento di mediazione si può concludere con una proposta del mediatore così come previsto dai precedenti articoli 12, 13 e 14.

Articolo 17

Indennità

Salvo diverso accordo, per il servizio di mediazione fornito dai mediatori è previsto il pagamento di:

- una indennità quantificata secondo la sotto riportata tabella;
- spese di avvio quantificate in euro 40 per un valore della pratica fino ad euro 250.000, altrimenti, se superiore le spese sono quantificate in euro 80;
- ogni altra spesa viva anticipata e documentata dall'Organismo per conto delle parti.

Tutti gli importi sono da intendersi Iva esclusa.

Le indennità sono dovute dalle parti dopo l'adesione alla procedura nell'ambito del primo incontro.

Le spese di avvio del procedimento, insieme ad ogni altra spesa viva anticipata e documentata, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente (o parti aderenti) alla procedura, prima del primo incontro informativo.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro informativo, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice civile e di procedura civile.

Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare (questo aumento non opera nel caso di cui la mediazione riguarda materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).


Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

In caso di successo della mediazione l'importo delle spese di mediazione è aumentato del 25% (questo aumento non opera nel caso in cui la mediazione riguarda materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e la controparte non partecipa).

Le spese di mediazione sono aumentate del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (questo aumento non opera nel caso di cui la mediazione riguarda materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e la controparte partecipa).

Nei casi in cui la mediazione riguarda materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 l'importo delle spese di mediazione è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dall'articolo 16, quarto comma, lettera e) del decreto 18 ottobre 2010, n. 180 e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dallo stesso articolo 16 ad eccezione di quello previsto dallo stesso articolo 16, quarto comma, lettera b).

Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento l'importo delle spese di mediazione è ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione dell'aumento previsto nel caso di formulazione della proposta (articolo 16, quarto comma, lettera c) del decreto 18 ottobre 2010, n. 180).



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima dell'inizio dell'incontro di mediazione (dopo il primo incontro informativo) e comunque prima del rilascio del verbale della mediazione; in caso contrario, il responsabile dell'organismo comunica la sospensione del procedimento, tranne il caso in cui la mediazione riguardi una delle materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto su comunicazione alle parti dallo stesso responsabile dell'organismo.

Se per qualunque ragione le indennità non fossero state corrisposte prima dell'inizio della mediazione, l'Organismo di mediazione non provvederà al rilascio del verbale di mediazione prima del saldo di quanto dovuto.

L'indennità di mediazione indicata è dovuta in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.

TARIFFA INDENNITA' DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010 (gli importi sono da intendersi Iva esclusa e per ciascuna parte)

Valore della lite		per ciascuna parte
da euro	fino a euro	euro
	1.000	65
1.001	5.000	130

5.001	10.000	240
10.001	25.000	360
25.001	50.000	600
50.001	250.000	1.000
250.001	500.000	2.000
500.001	2.500.000	3.800
2.500.001	5.000.000	5.200
oltre euro 5.000.001		9.200

Articolo 18


Esclusione di responsabilità

Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione non possono essere addebitati all'Organismo di mediazione, al Responsabile dell'Organismo, al Mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave.

E' inoltre responsabilità e competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- la territorialità della controversia;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario e alla legittimazione in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le

Via Massimo d'Azeglio, 20 . 26900 LODI
Tel 0371610837 . Fax 0371432296
C.F.: 92552520154 . P.IVA: 07568770965
Sito internet: www.odcec.lo.it



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

- quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
 - la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante o consulente;
 - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia.

Articolo 19

Gratuito Patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, oltre a depositare presso l'Organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione:

- modello ISEE;
- dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti.


Articolo 20

Interpretazione e rinvio normativo

Il mediatore è tenuto all'applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall'Organismo di Mediazione.

Il procedimento di Mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

CODICE ETICO DEI MEDIATORI

Il presente codice è tratto dal codice europeo di condotta per mediatori, presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004 ed è adottato dai mediatori dell'Organismo di Mediazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

1. COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

1.1 Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l'incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

1.3 Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1 Indipendenza e neutralità

Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; o



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

– il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.

2.2 Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO, LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA E GLI ONORARI DELLA MEDIAZIONE

3.1 Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.

3.2 Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.

Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

3.3 Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell'accordo.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.


Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

3.4 Onorari

Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lodi

iscritta al n. 469 (PDG 13/09/2011) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Scheda di valutazione del servizio di mediazione

(art. 7 decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180)

Procedimento di mediazione n.		Mediatore	
Cognome		Nome	
nato a	il	residente	
codice fiscale			
in qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato di			

Servizio di segreteria

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Confort e adeguatezza dei locali della mediazione

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Professionalità del mediatore

Mediatore _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Mediatore _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Consulente Tecnico _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Note e suggerimenti

--

Data

Firma